

Ruffino (1164) e di Uguccio da Pisa (1210), e il commento, accolto poi come stabile (*glossa ordinaria*), di Giovanni Teutonico (avanti il 1215), accresciuto da Bartolomeo da Brescia. Questa fortuna scientifica del Decreto di Graziano corrisponde ad una autorità sempre più larga, anche nella pratica, poichè, sebbene non riconosciuto formalmente come testo ufficiale, esso fu usato dai pontefici e formò la base di tutto lo sviluppo giuridico posteriore.

Intanto la posizione preminente assunta dal pontefice nella legislazione induceva a dar sempre maggiore importanza alle decretali pontificie e quindi consigliava a moltiplicare le raccolte di questi testi giuridici, che pur avevano avuto una bella parte anche nel Decreto di Graziano. Dalla fine del secolo XII, tali collezioni, dette già *extravagantes*, sorte dapprima per iniziativa privata, si fanno numerose, e fra esse emergono le così dette *Quinque compilationes*, di cui la *compilatio prima* intitolata *Breviarium extravagantium*, è dovuta (c. 1191) a Bernardo di Pavia, ed offre l'ordinamento sistematico in cinque libri, che sarà poi adottato dalle collezioni pontificie posteriori; mentre la *tertia* ha carattere di raccolta ufficiale, perchè consacrata dall'invio fattone da Innocenzo III all'Università bolognese (1210); come avvenne per la *quinta*, da parte di Onorio III diretta al canonista Tancredi in Bologna (1226), perchè se ne facesse uso *tam in iudiciis quam in scholis*.

Ma la somma del materiale così disperso e la direzione ormai assunta dal Papato nella formazione del diritto consigliarono a Gregorio IX di dare incarico a Raimondo di Pennafort, pur esso uscito dalla scuola bolognese, di raccogliere, in una nuova collezione, le anteriori compilazioni, insieme con le sue proprie decretali; e la nuova opera, pubblicata nel 1234, con l'inviarla alle scuole di diritto di Parigi e di Roma, fu posta accanto al Decreto di Graziano, come *liber extra*,